Cassazione civile sez. VI, 28/01/2022, n. 2547

## Svolgimento del processo

- 1. Con decreto del 18 febbraio 2020, il Tribunale di Messina ha respinto la domanda di (*omissis*), nativo della Nigeria (Imo State), volta al riconoscimento della protezione internazionale o di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.
- **1.1**. In estrema sintesi, quel tribunale ritenne insussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato in favore del richiedente, non credibili le sue dichiarazioni e, comunque, i motivi addotti da lui a sostegno delle sue richieste inidonei a consentirne lâ??accoglimento.
- **2**. Avverso il descritto decreto (*omissis*) ricorre per cassazione affidandosi a quattro motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380-bis c.p.c.. Il Ministero dellâ??Interno non si Ã" costituito nei termini di legge, ma ha depositato un â??atto di costituzioneâ?• al solo fine di prendere eventualmente parte alla udienza di discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.

## Motivi della decisione

- 1. In via pregiudiziale, va dichiarata lâ??ammissibilità dellâ??odierno ricorso, benchÃ" notificato (lâ??8 giugno 2020) oltre il termine di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, in relazione alla data (27 marzo 2020) di notificazione del provvedimento oggi impugnato, attese le misure adottate dal legislatore per far fronte allâ??emergenza epidemiologica da Covid-19, in particolare quanto disposto dal D.L. n. 18 del 2020, art. 83, comma 2 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del 2020), che ha sospeso, per il periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, successivamente allungato fino allâ??11 maggio 2020 dal D.L. n. 23 del 2020, art. 36 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 40 del 2020), il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali.
- 2. Le formulate doglianze prospettano, rispettivamente:
- I) â??Violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 10 e 11â?³, censurandosi la mancata audizione dellâ??odierno ricorrente malgrado la ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni da lui rilasciate innanzi alla Commissione Territoriale e lâ??assenza di videoregistrazione del colloquio ivi da lui tenuto;
- II) â??Omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Violazione dellâ??art. 132 c.p.c., comma 4, motivazione apparente. Error in procedendo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3â?³, criticandosi il non essere stata considerata la minore età dellâ??odierno

ricorrente al momento in cui aveva subito i fatti denunciati e la violazione del dovere di cooperazione istruttoria incombente sul tribunale;

- III) â??Error in procedendo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dellâ??art. 101 c.p.c. e degli artt. 111 e 24 della Carta costituzionaleâ?•, censurandosi il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria;
- IV) â??Violazione di legge e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione al combinato disposto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, art. 27, comma 1-bis, e art. 35-bis, comma 9, per avere il tribunale del tutto omesso di svolgere una effettiva indagine sul Paese interessato ai fini di comparare adeguatamente lâ??integrazione raggiunta in Italia e la situazione specifica della Nigeria ai fini della concessione, quantomeno, della protezione umanitariaâ?•, in relazione al diniego del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
- 3. Le descritte doglianze, scrutinabili congiuntamente per la loro stretta connessione, si rivelano insuscettibili di accoglimento nel loro complesso.
- **3.1**. Invero, il tribunale messinese: i) ha negato credibilit al racconto del richiedente protezione circa le ragioni (timore per le minacce e violenze subite, perchÃ" di religione cristiana, da parte di un uomo, musulmano, da lui mai visto prima benchÃ" presentatosi come un suo zio materno, che aveva aiutato lui e la sorella dopo la morte dei loro genitori allorquando loro erano ancora minorenni) che lo avevano indotto a lasciare il proprio Paese, escludendo comunque che i corrispondenti fatti legittimassero la richiesta di riconoscimento, oltre che dello status di rifugiato, anche della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b); ha escluso, sulla base della consultazione di affidabili fonti di informazioni, delle quali ha pure dato puntualmente conto nel provvedimento impugnato, che nellâ??Imo State, in Nigeria, sia attualmente riscontrabile una situazione di instabilitA politico-sociale di livello cosA¬ elevato da potere essere qualificata nei termini di quella â??violenza generalizzata in situazioni di conflitto armato interno o internazionaleâ?•, che consente il riconoscimento nei confronti dello straniero della forma di protezione internazionale di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) (cfr. amplius, pag. 15-16, del menzionato decreto); iii) quanto alla invocata protezione umanitaria (da scrutinarsi alla stregua della disciplina, da ritenersi applicabile ratione temporis Cass., SU, nn. 29459-29461 del 2019 â?? di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6), ha evidenziato lâ??assenza di stati patologici di rilievo o di peculiari situazioni soggettive attestanti condizioni di vulnerabilità del richiedente protezione.
- 3.2. Fermo quanto precede, rileva il Collegio che:
- i) il vizio di omessa o apparente motivazione di un provvedimento decisorio sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza unâ??approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo,

impossibile ogni controllo sullâ??esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass. n. 2959 del 2021, in motivazione; Cass. n. 9017 del 2018, in motivazione; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 9113 del 2012). Più in particolare, al fine di non incorrere nella motivazione apparente, equiparabile a difetto assoluto di motivazione, il contenuto della stessa deve comprendere il racconto sia del processo dinamico di formazione dellâ??atteggiamento psicologico del giudicante espresso nella decisione assunta, sia del risultato del passaggio logico dallâ??ignoranza, quale iniziale posizione statica, alla conoscenza sotto la specie del giudizio, quale posizione statica finale di approdo a seguito della??attivitA di acquisizione della conoscenza intorno allâ??oggetto (cfr. Cass. n. 2959 del 2021, in motivazione; Cass. n. 9017 del 2018, in motivazione; Cass. n. 1450 del 2009). Eâ?? perciò possibile ravvisare una motivazione apparente laddove le argomentazioni del giudice di merito siano del tutto inidonee a rivelare le ragioni della decisione e non consentano lâ??identificazione dellâ??iter logico seguito per giungere alla conclusione fatta propria nel dispositivo, risolvendosi in espressioni assolutamente generiche e prive di qualsiasi riferimento ai motivi del contendere, tali da non consentire di comprendere la ratio decidendi seguita dal giudice. Un simile vizio â?? da apprezzare non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dellâ??esistenza di una motivazione effettiva â?? Ã", allâ??evidenza, insussistente nella specie, posto che il tribunale ha adeguatamente esposto le ragioni, sopra rammentate, che imponevano il rigetto della domanda di A.O. di riconoscimento di ciascuna delle invocate forme di protezione internazionale;

- ii) dal provvedimento oggi impugnato emerge chiaramente lâ??essere stata tenuta lâ??udienza di comparizione delle parti in data 18.2.2020. Dal medesimo provvedimento, inoltre, si ricavano (cfr. pag. 5) le ragioni esposte dal tribunale (â??â?iil ricorso contiene solo una generica doglianza di inadeguatezza del colloquio espletato in sede amministrativa, senza allegazione di fatti nuovi o diversi rilevanti ai fini del decidere e si risolve nella mera trascrizione della normativa in materia; inoltre il ricorrente, espressamente richiesto quando le domande erano finite, innanzi alla Commissione territoriale ha dichiarato di non avere altro da aggiungereâ?•) per disattendere lâ??ivi ribadita istanza di audizione del ricorrente;
- iii) come recentemente puntualizzato da Cass. 11 novembre del 2020, n. 25312 (si veda, nello stesso senso, anche Cass. n. 2959 del 2021), il giudice che sia investito del ricorso contro il provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale può esimersi dallâ??audizione del richiedente se a questâ??ultimo, nella fase amministrativa, sia stata data la facoltà di essere sentito e il verbale del colloquio, ove avvenuto, sia stato reso disponibile (cfr. Cass. n. 15318 del 2020). Difatti nel giudizio dâ??impugnazione innanzi allâ??autorità giudiziaria, ove sia mancata la videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla commissione territoriale, allâ??obbligo del giudice di fissare lâ??udienza di comparizione non consegue automaticamente quello di procedere allâ??audizione del richiedente, PurchÃ" sia stata garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni o davanti alla commissione territoriale (cfr. Cass. n. 2917 del 2019; Cass. n. 5973 del 2019; Cass. n. 1088 del 2020; Cass. n. 2959 del 2021).

 $Ci\tilde{A}^2\,\tilde{A}^{"}$  quanto, in base al decreto oggi impugnato, si evince esser avvenuto nel caso di specie. Occorre precisare che la ripetuta interpretazione Ã" conforme agli artt. 12, 14, 31 e 46 della direttiva 2013/32-UE, secondo lâ??interpretazione che ne ha dato la Corte di giustizia con la sentenza 26 luglio 2017, C-348/16, Moussa Sacko, sicchÃ" neppure sarebbe ravvisabile una violazione processuale, sanzionabile a pena di nullit\( \tilde{A} \), nell\( \tilde{a} \)? Omessa audizione personale della richiedente, poichÃ" lâ??audizione comunque non si traduce in un incombente automatico, neppure dinanzi allâ??affermata non credibilità del racconto. Vi Ã", semmai, il diritto della parte di richiedere la??audizione personale a fronte di specifiche circostanze di fatto che si intendano chiarire. Diritto cui si collega, tuttavia, il potere officioso del giudice di valutare la rilevanza di quelle circostanze nel complesso degli elementi acquisiti, ben potendo il giudice respingere la domanda di protezione internazionale che risulti manifestamente infondata sulla sola base degli elementi di prova desumibili dagli atti e di quelli emersi attraverso lâ??audizione svoltasi nella fase amministrativa Cass. n. 8931 del 2020, per quanto correlata a fattispecie soggetta al previgente del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35). Contigua a codesti principi appare anche la recente affermazione della sentenza di questa sezione n. 21584 del 2020, che, allâ??esito di ampia motivazione, ha fissato il principio per cui: â??nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinnanzi alla commissione territoriale, ha lâ??obbligo di fissare lâ??udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre lâ??audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda; b) il giudice ritenga necessaria lâ??acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) questâ??ultimo nel ricorso non ne faccia istanza, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire i predetti chiarimenti, e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibileâ?•. SennonchÃ" affermare lâ??inesistenza dellâ??obbligo di audizione a meno che nel ricorso vengano dedotti fatti nuovi, ovvero il giudice ritenga necessaria lâ??acquisizione (chiarimenti, ovvero ancora lâ??istanza sia corredata da precise indicazioni sui singoli aspetti da chiarire, e â??sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibileâ?•), equivale a costruire lâ??audizione pur sempre come oggetto di una facoltÃ, non di un obbligo; sebbene di una facoltà che, laddove esercitata in un senso o nellâ??altro, presupponga (come ovvio) lâ??esplicitazione dei motivi della afferente decisione. CosicchÃ" anche in base al citato precedente lâ??istanza di audizione non può essere dal ricorrente considerata come finalizzata allâ??esercizio di un diritto potestativo, come sarebbe se al fondo di essa fosse riscontrabile un incombente processuale automatico, necessariamente insito nella fissazione della??udienza e tale da impedire al giudice di rigettare altrimenti la domanda. Pertanto, nel solco di quanto affermato dalla citata Cass. n. 21584 del 2020 vi Ã" da aggiungere che il corredo esplicativo della??istanza di audizione deve risultare anche dal ricorso per cassazione, in prospettiva di autosufficienza; nel senso che il ricorso, col quale si assuma violata lâ??istanza di audizione, implica che sia soddisfatto da parte del ricorrente lâ??onere di specificità della censura, con indicazione puntuale dei fatti a suo tempo dedotti a fondamento di quellâ??istanza. Tale onere nella specie non risulta correttamente adempiuto, non emergendo dal ricorso (al di là di un generico riferimento ad asserite circostanze relative alle modalità di

conoscenza dello zio materno ed alle motivazione che avevano spinto lui e la sorella, benchÃ" minori, a seguirlo. Cfr. pag. 17 del ricorso) le puntuali circostanze su cui lâ??odierno ricorrente avrebbe dovuto ulteriormente riferire e potenzialmente idonee ad indurre il tribunale ad un diverso convincimento. A tanto deve soltanto aggiungersi che il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nel prevedere che â??ciascuna domanda Ã" esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitatiâ?lâ?•, deve essere interpretato nel senso che lâ??obbligo di acquisizione di tali informazioni da parte delle Commissioni territoriali e del giudice deve essere osservato in diretto riferimento ai fatti esposti ed ai motivi svolti in seno alla richiesta di protezione internazionale, non potendo, per contro, addebitarsi la mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi, in ordine alla ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione, riferita a circostanze non dedotte (cfr. Cass. n. 2355 del 2020; Cass. n. 30105 del 2018);

iv) quanto al diniego della protezione sussidiaria, giova ricordare che la valutazione di inattendibilitA del racconto del dichiarante osta al riconoscimento di questâ??ultima quanto alle fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) (cfr. Cass. n. 2959 del 2021, in motivazione), mentre, quanto a quella proposta giusta la lettera c) del medesimo decreto, il provvedimento oggi. impugnato â?? diversamente da quanto affermato dal ricorrente â?? ha comunque esaminato la situazione fattuale ed operato la ricostruzione della realtà socio-politica del Paese di provenienza del richiedente, compiutamente indicando le fonti internazionali consultate, debitamente aggiornate, ed ha rilevato che, sostanzialmente, lâ??Imo State, in Nigeria, non si segnala attualmente alcuna significativa instabilitA politica. Va solo rimarcato che, come recentemente chiarito da Cass. n. 29056 del 2019, lâ??eventuale omessa sottoposizione al contraddittorio delle COI (country of onigin information) assunte dâ??ufficio dal giudice ad integrazione del racconto del richiedente, non lede il diritto di difesa di questâ??ultimo, poichÃ", in tal caso, lâ??attività di cooperazione istruttoria Ã" integrativa dellâ??inerzia della parte e non ne diminuisce le garanzie processuali, a condizione che il tribunale renda palese nella motivazione a quali informazioni abbia fatto riferimento, al fine di consentirne lâ??eventuale critica in sede di impugnazione; sussiste, invece, una violazione del diritto di difesa del richiedente quando costui abbia esplicitamente indicato le COI, ma il giudice ne utilizzi altre, di fonte diversa o più aggiornate, che depongano in senso opposto a quelle offerte dal ricorrente, senza prima sottoporle al contraddittorio. Nella specie, perÃ<sup>2</sup>, non vi Ã" prova alcuna, nÃ" Ã" stato specificamente dedotto dal ricorrente, che le fonti dal medesimo oggi richiamate in ricorso siano state sottoposte allâ??attenzione del tribunale. Infine, la ritenuta inattendibilità del suo racconto priva di qualsivoglia decisivitA il suo assunto secondo cui si sarebbe dovuto tenere conto della sua minore età allâ??epoca dei fatti narrati;

v) la censura afferente il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari si rivela inammissibile, risolvendosi, sostanzialmente, in una critica al complessivo governo del materiale istruttorio operato dal giudice a quo, cui il ricorrente intenderebbe opporre una diversa

valutazione delle medesime risultanze istruttorie;

- vi) a fronte di tale corretta operazione di sussunzione dei fatti allegati alle norme di legge di cui il ricorrente ha chiesto lâ??applicazione, le doglianze sviluppate nei motivi di ricorso in esame investono, sostanzialmente, il complessivo governo del materiale istruttorio (quanto alla sussistenza, o meno, della prova dei presupposti per la invocata protezione internazionale ed umanitaria), senza assolutamente considerare che, da un lato, la denuncia di violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ivi formalmente proposte, non puÃ<sup>2</sup> essere mediata dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie (cfr. Cass. n. 2959 del 2021, in motivazione; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010; Cass., SU. n. 10313 del 2006), non potendosi surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimitA in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative Cass. n. 21381 del 2006, nonchÃ" le più recenti Cass. n. 8758 del 2017, Cass. n. 2959 del 2021 e Cass., SU, n. 34476 del 2019); dallâ??altro, che lâ??art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nel testo modificato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, qui applicabile ratione temporis, risultando impugnato un decreto decisorio reso il 18 febbraio 2020), riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo allâ??omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico (da dedursi, peraltro, secondo la puntuale allegazione sancita da Cass., SU, n. 8053 del 2014), come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicchÃ" sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a questâ??ultimo profilo (r., ex aliis, Cass. n. 2959 del 2021, in motivazione; Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017).
- **4**. Il ricorso, dunque, va respinto, senza necessità di pronuncia sulle spese di questo giudizio di legittimitÃ, essendo il Ministero dellâ??Interno rimasto solo intimato, dandosi. atto, altresì, â?? in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (O: Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 â?? che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono,, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto, mentre â??spetterà allâ??amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamentoâ?•.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dellâ??ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 10 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2022

## Campi meta



Giurispedia.it

Giurispedia.it

Massima: In materia di protezione internazionale, la Corte di Cassazione, non costituendo un terzo grado di merito, conferma il diniego ove il Tribunale abbia adeguatamente motivato l'inattendibilit\tilde{A} delle dichiarazioni del richiedente e l'insussistenza dei presupposti per le forme di protezione invocate, anche in assenza di nuova audizione qualora non siano stati dedotti fatti nuovi e decisivi o richieste di chiarimenti specifici.

Supporto Alla Lettura:

## PROTEZIONE INTERNAZIONALE

La *protezione internazionale* Ã" la categoria generale delle figure del diritto di asilo, che lâ??art. 10 Cost. riconosce allo straniero che nel suo Paese non può esercitare le libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana. Il nostro sistema prevede tre figure di protezione:

- *status di rifugiato*: riguarda il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalitÃ, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può, o non vuole, avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le medesime ragioni sopra esposte e non può, o non vuole, farvi ritorno (nellâ??ambito di tali forme di persecuzione, sono state ricomprese alcune specifiche ipotesi fra cui la condizione degli omosessuali incriminati o a rischio di incriminazione perché nei loro Paesi gli atti omosessuali sono reato; la condizione delle donne a rischio di mutilazioni genitali femminili; la condizione dei fedeli di pratiche religiose proibite);
- protezione sussidiaria: concerne il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe il rischio effettivo di subire un grave danno, da individuarsi nella condanna a morte o nellâ??esecuzione della pena di morte, oppure nella tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante oppure, infine, nella minaccia grave e individuale alla vita o alla persona derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale;
- protezione umanitaria: non Ã" uno status, Ã" prevista da leggi nazionali che attuano il suggerimento europeo di proteggere persone in stato di vulnerabilitÃ, per le quali sussistano gravi motivi umanitari (es. le ipotesi di minori non accompagnati; persone a rischio di epidemie nel proprio Paese; persone provenienti da paesi in cui vi Ã" un conflitto armato non così grave da giustificare la protezione sussidiaria; richiedenti che, avendo in attesa della decisione sulla domanda avuto modo di inserirsi stabilmente nella società nazionale, non vanno sradicate dal nuovo contesto di vita).

Lo status di rifugiato Ã" tendenzialmente permanente mentre la protezione sussidiaria dura cinque anni rinnovabili; entrambi possono essere revocati per seri motivi (es. commissione di reati gravi) oppure per il miglioramento radicale della situazione del Paese di origine. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari dura di solito due anni rinnovabili ed Ã" rilasciato dal Questore (non dal giudice o dallâ??organo amministrativo, che si limitano a dichiarare che ve ne spagele condizioni). La domanda di protezione Ã" proposta in via amministrativa alle forze di polizia ed esaminata dalle Commissioni per intervista di tense di stabilite dalla legge. La domanda Ã" istruita con lâ??ascolto del richiedente asilo (la c.d. intervista) sulla vita passata e

Giurispedia.it